

N. 01365/2014 REG.PROV.COLL.  
N. 01307/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2014, proposto da:

Maria Alberti, Manuela Nervo, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Battaglini, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione, ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

*contro*

Comune di San Zenone degli Ezzelini, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Sartorato, Franco Stivanello Gussoni, con domicilio eletto presso Stivanello Gussoni in Venezia, Dorsoduro 3593;

*per l'annullamento*

dell'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi n. 23 del 17.07.2014 prot. 6440;

dell'ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi-proroga termini n. 31/2014 prot. n. 7286/7618 del 28.08.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Zenone degli Ezzelini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che nel provvedimento impugnato è fatto richiamo ai due precedenti atti (rispettivamente, autorizzazione del 30.8.1983 e concessione del 7.3.2003) con i quali è stata autorizzata l'installazione di un manufatto prefabbricato ad uso residenziale;

pur dando atto che, in entrambi i casi, i titoli rilasciati dal Comune davano atto della precarietà dell'opera, è altresì oggettivo che in nessuno di tali atti è stata indicata una scadenza temporale dell'efficacia dei titoli in forza dei quali è stata autorizzata l'installazione dello stesso, con i relativi collegamenti ai servizi;

che, invero, nel primo provvedimento si fa riferimento al termine triennale per l'esecuzione degli interventi, ma non alla durata dell'autorizzazione, mentre nel secondo, pur ribadendosi la precarietà delle opere, la concessione edilizia non contiene alcun termine di efficacia, né è stato fatto riferimento espresso alle ragioni che avevano

determinato l'amministrazione a concedere l'autorizzazione ad installare tale prefabbricato in area agricola;

tenuto presente, altresì, che la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale di essa ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e/o non infisso al suolo;

osservato come, nel caso di specie, tenuto conto dei titoli rilasciati a partire dal 1983, possa essere messo in dubbio il carattere precario dell'opera, non ravvisandosi un uso oggettivamente precario della struttura in oggetto per fini specifici e cronologicamente delimitabili "ab origine" (essendo stata la stessa utilizzata, invece, stabilmente e non per esigenze provvisorie, a scopo residenziale, tanto da essere assentita con concessione edilizia);

poiché, quindi, per entrambi tali atti, nulla induce a concludere nel senso che vi fosse, con esplicito riguardo alla struttura precaria, una limitazione temporale di efficacia;

di conseguenza, non può affermarsi l'abusività, per assenza di titolo autorizzatorio, del manufatto de quo;

ne consegue che il provvedimento impugnato è affetto dai vizi denunciati, in quanto basato su presupposti errati;

per detti motivi il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato da parte dell'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate, fatta salva la rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, che l'amministrazione intimata è condannata a rifondere alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)